

## Capitolo 2 L'AZIONE CIVILE

### I. I principi costituzionali

#### 1 Principi costituzionali dell'azione civile


L'attività giurisdizionale, intrapresa per la tutela degli interessi coinvolti, è permeata da diversi **principi di rango costituzionale** posti a protezione tanto dei soggetti che assumono un ruolo specifico nel processo, quanto del procedimento medesimo, rispetto al quale, quindi, prescrivono determinate garanzie che ne regolano lo svolgimento.

Al riguardo, tra i principi più importanti devono essere menzionati:

- il **diritto di difesa**, sancito all'**art. 24 Cost.**, il quale:
  - al **primo comma**, prescrive che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
  - al **secondo comma**, chiarisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

È evidente, dunque, che tale diritto involge gli aspetti tecnici della difesa e **garantisce ad ogni parte la possibilità di svolgere un ruolo attivo nel processo.**

Ciò anche ai soggetti non abbienti:

**ART. 24, COMMA 3, COST.:** *“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”;* 

- il **giusto processo**: il **primo periodo dell'art. 111, comma 1 Cost.** prescrive che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Il processo è giusto quando si svolge:

- **nel contraddittorio delle parti,**
- **in condizioni di parità,**
- **davanti ad un giudice terzo ed imparziale,**
- **quando la legge ne assicura la ragionevole durata.**

Quelli testé citati costituiscono i cc.dd. **diritti giudiziari inviolabili**, in quanto esprimono quel complesso di garanzie volte ad assicurare che l'attività giurisdizionale si svolga con **effettiva eguaglianza ed imparzialità**;

- il **principio del contraddittorio**: trova espressa menzione nell'art. 111, comma 2 Cost. e, altresì, nell'art. 101 c.p.c. (vedi *infra* 3);
- il **principio della parità delle parti**: esso trae il proprio fondamento dall'art. 3 Cost. e, in particolare, garantisce l'**uguaglianza formale delle parti del giudizio**, alle quali sono riconosciuti i medesimi strumenti processuali che, evidentemente, sono comunque differenti a seconda del ruolo svolto in concreto nel giudizio;
- la **terzietà ed imparzialità del giudice**: l'art. 111, comma 2, Cost. prescrive che **il giudice è terzo e imparziale**.

Il giudice deve essere **equidistante dalle parti e dagli interessi coinvolti**. A norma dell'art. 25, comma 1, Cost., **il giudice è precostituito per legge**, ovvero individuato sulla base di specifiche norme che ne regolano in via preventiva la designazione, e solo **alla legge è soggetto**.



**ART. 104 COST.:** *“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.*

- il **principio della ragionevole durata**: sancito dall'art. 6, comma 1 della **Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo** e recepito nell'ordinamento italiano con la L. n. 89 del 2001, poi modificata con la L. n. 208 del 2005, è espressione della necessità di indicare un **termine entro cui il processo deve avere fine**, pena il pagamento di una somma per l'equa riparazione dei danni patiti.

Nello specifico, tale termine è individuato:

- in **tre anni** per il **primo grado di giudizio**;
- in **due anni** per il **secondo grado**;
- in **un anno** per il **giudizio di legittimità**.

La ragionevole durata del processo si intende, comunque, rispettata se **l'intero procedimento ha durata inferiore a sei anni**;

- l'**obbligo di motivazione**: espressamente richiamato dall'art. 111, comma 6, Cost., che prescrive che l'organo giudicante deve indicare, in modo chiaro, coerente e privo di ambiguità, i motivi di fatto e di diritto in forza dei quali è giunto ad una determinata decisione.

È comunque ammessa la **motivazione per relationem**, con due importanti **limitazioni**:


- 1) devono essere riportate le ragioni per le quali si conferma un altro provvedimento, ad es. una sentenza;
- 2) il percorso argomentativo deve essere logico e coerente.

## II. I principi generali

L'attività processuale civile è regolata, inoltre, dai principi generali che affiancano, rafforzandoli, quelli costituzionali in precedenza già esaminati.


### 1 Il principio della domanda

Il **principio della domanda**, noto anche come **principio dispositivo sostanziale**, esprime il potere che viene riconosciuto alla parte di disporre, o rinunciare, alla tutela giurisdizionale. Così come prescritto dal combinato disposto dell'art. 2907 c.c. e 99 c.p.c., **di regola**, l'autorità giudiziaria provvede alla **tutela giurisdizionale su istanza di parte**, salva l'ipotesi in cui l'azione venga esercitata direttamente dal Pubblico Ministero.

**ART. 2907 C.C.:** *“Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite”.*   
 Ai sensi dell'art. 99 c.p.c., in particolare, chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

### 2 Interesse ad agire

L'**interesse ad agire** è una delle condizioni dell'azione e consiste nell'**interesse specifico alla tutela giurisdizionale** mediante la quale è possibile ottenere soddisfacimento di un proprio diritto.

**ART. 100 C.P.C.:** *“Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.* 

La **carenza di tale interesse**, peraltro, è **rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio** e rientra tra le **questioni pregiudiziali al merito**.

Da esso deve essere mantenuta distinta la **legittimazione processuale** o *legitimatio ad causam*. Anch'essa è una delle **condizioni dell'azione** ed è disciplinata all'**art. 24, comma 1 Cost.**, in forza del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Si tratta, pertanto, della **titolarità del potere di agire o resistere in giudizio per la tutela di un diritto**, da non confondere con la titolarità della

situazione giuridica soggettiva dedotta, poiché questa attiene al merito e deve essere valutata dal giudice.

### 3 Il principio del contraddittorio

Come anticipato sopra, tale principio trova espressa menzione nell'art. 111, comma 2 Cost. e, altresì, nell'art. 101 c.p.c.



**ART. 101, COMMA 1, C.P.C.:** *“Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.*

Il principio in questione costituisce uno dei **presupposti del diritto di difesa** e deve essere **garantito per tutta la durata del giudizio**.

Il suo mancato rispetto, infatti, comporta la nullità di tutti i provvedimenti assunti successivamente alla sua violazione e può essere rilevato in ogni stato e grado, fatta salva la possibilità della rinnovazione degli atti nulli. Esso, quindi, è **espressione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.** perché consente a tutti i soggetti coinvolti nel processo di parteciparvi effettivamente.



**ART. 101, COMMA 2, C.P.C.:** *“Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.*



Il comma 2 dell'art. 101 c.p.c. è stato modificato dal D.Lgs. n. 149/2022, che troverà piena applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.

#### 3.1. Litisconsorzio

Il **litisconsorzio** è istituito strettamente **connesso al principio del contraddittorio** e alla circostanza per la quale **ciascuna parte** del processo, sia essa la parte attrice o la parte convenuta, possa **anche** essere **costituita da più persone fisiche**.

##### ESEMPIO:

*Tizio e Caia (parte intimante), proprietari di un immobile concesso in locazione a Caio, resosi moroso nel pagamento dei canoni di locazione, intimano a costui (parte intimata) sfratto per morosità.*

Quando si parla di **parte attrice** (o intimante o ricorrente) o di **parte convenuta** (intimata o anche resistente), si intende indicare la parte che riveste **una specifica posizione sostanziale**, la quale può riguardare una o più persone fisiche.

In questa specifica ipotesi, caratterizzata dalla pluralità di soggetti, si suole parlare appunto di **litisconsorzio**, il quale è volto a garantire proprio l'effettiva partecipazione al processo del soggetto interessato.

Il litisconsorzio può essere **necessario o facoltativo**:

**a) è necessario** quando la decisione non può essere pronunciata se non nei confronti di più parti che, quindi, devono tutte agire o essere convenute in giudizio (art. 102 c.p.c.).

Pertanto, se il processo è promosso solo da una parte o solo contro alcune di esse, il giudice **ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio**:

- **se il termine non viene osservato**: il processo si estingue;
- **se il termine viene osservato**: il processo prosegue.

Qualora venga emanata una sentenza senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, questa è **inutiliter data**, dunque improduttiva di effetti concreti, o **nulla** nei confronti di questi.

**ESEMPIO:**

*Una ipotesi di litisconsorzio necessario legislativamente prevista è quella relativa al giudizio di divisione. Tizio, Caio e Mevio sono comproprietari di un immobile. Tizio evoca, nel giudizio di divisione, solo Mevio: ebbene, la sentenza pronunciata al termine del giudizio non produrrà alcun effetto nei confronti del comproprietario Caio, non citato in causa, e di conseguenza l'eventuale divisione sarà inopponibile a costui.*

Se nel corso del giudizio di primo grado o anche di appello, **nessuno si accorge che è stato escluso un litisconsorte necessario e il difetto del contraddittorio venga rilevato dal Giudice di appello o dalla Corte di Cassazione**, la **sentenza impugnata** può essere **annullata** e la **causa rinviata** al giudice di primo grado affinché il processo si svolga con la partecipazione di tutte le parti necessarie.

Il **litisconsorte necessario pretermesso** può **intervenire volontariamente** nel giudizio di appello, mentre, qualora la sentenza divenga definitiva senza che nessuno abbia rilevato la mancata partecipazione del litisconsorte necessario, questi può proporre, come rimedio, **l'opposizione di terzo ordinaria** ex art. 404, comma 1, c.p.c.

**b) è facoltativo** quando sussistono ragioni che rendono opportuna la partecipazione di più parti al giudizio.



**ART. 103, COMMA 1, C.P.C.:** *“Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”.*

Il **litisconsorzio facoltativo**, inoltre, può essere:

- **attivo** (ad es. nel caso di impugnazione di delibere assembleari delle società);
- **passivo** (ad es. nel caso di obbligazioni solidali).



Nel caso di **litisconsorzio necessario**, il rapporto sostanziale e processuale è unico ma con una pluralità di parti che ne sono titolari; nel caso di **litisconsorzio facoltativo**, vi è una pluralità di rapporti processuali e sostanziali che possono (ma non devono) viaggiare insieme per motivi di opportunità e di economia processuale.

### 3.2. Intervento

L'**intervento** è uno strumento processuale mediante il quale si **assicura il rispetto del contraddittorio**, consentendo ad un terzo, originariamente estraneo ad un giudizio, di prendervi parte, purché vi siano i presupposti prescritti dalla legge.

La disciplina di riferimento si trova negli artt. 105 c.p.c., che individua i presupposti dell'intervento, e 268 c.p.c., che regola le sue modalità processuali.

Si distingue tra:

**a) intervento volontario** consentito fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, mediante deposito di comparsa di costituzione.

Può essere:

- **Principale o ad excludendum**: quando chi interviene in un processo tra altre persone, fa valere nei confronti di tutte le parti originarie **un diritto**, relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, **autonomo ed incompatibile rispetto a quello delle altre parti** (art. 105, comma 1, c.p.c.).

#### ESEMPIO:

*Tizio esperisce un'azione di rivendica nei confronti di Caio perché afferma di essere proprietario del fondo A; Caio si difende sostenendo di aver usucapito il medesimo bene. Mevio interviene assumendo di essere lui il proprietario di quel fondo e chiede che venga accertato, nei confronti di ambo le parti originarie, il suo diritto di proprietà.*

- **Adesivo autonomo o litisconsortile**: quando chi interviene in un processo tra altre persone, fa valere nei confronti di tutte le parti un

diritto incompatibile solo con quello di una delle parti in causa (art. 105, comma 1, c.p.c.).

**ESEMPIO:**

*Il condomino Tizio impugna una delibera condominiale, convenendo il giudizio l'Amministratore Caio. Il condomino Sempronio, ritenendo la delibera legittima e vantando un diritto autonomo ma le cui difese sono analoghe a quelle dell'Amministratore, interviene in giudizio per sostenere la legittimità dell'impugnata delibera.*

- **Adesivo dipendente:** quando chi interviene ha interesse a sostenere le ragioni di una parte **senza far valere un proprio diritto autonomo**; il terzo aderisce, quindi, alla domanda della parte adiuvata, auspicandone la vittoria senza formulare una domanda vera e propria ma limitandosi a richiedere l'accoglimento della domanda altrui. L'intervento *de quo* deve essere comunque giustificato dalla titolarità di un interesse giuridicamente qualificato in relazione al processo pendente.

**ESEMPIO:**

*Tizio, locatore, agisce contro Caio, conduttore, per la risoluzione del contratto di locazione. Mevio, sub-conduttore, può intervenire nel relativo giudizio al fine di supportare, specie dal punto di vista probatorio, le difese del conduttore ed evitare i pregiudizi che potrebbero derivare da una sentenza favorevole a Tizio.*

**b) intervento coatto** che, a propria volta, può essere:

- **Su istanza di parte**, avviene tramite chiamata in causa del terzo al quale si ritiene comune la causa o dal quale si chiede essere garantiti o manlevati (art. 106 c.p.c.).

La nozione di **comunanza di causa** è molto ampia, comprendendo al suo interno tutte le ipotesi nelle quali, per ragioni di connessione molto intensa, è opportuna la presenza del terzo nel processo.

**ESEMPIO:**

*Tizio agisce in giudizio contro Caio per ottenere l'adempimento dell'obbligazione x. Caio si costituisce in giudizio eccependo che sia Sempronio, non citato, il vero obbligato. Tizio, a questo punto, ha interesse a chiamare in causa Sempronio per evitare che, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di Caio e conseguente rigetto della sua domanda, sia costretto ad iniziare ab origine una nuova causa nei confronti di Sempronio.*

La chiamata del terzo in causa, su istanza di parte, può anche essere determinata dal diritto del chiamante ad essere tenuto indenne dal chiamato in caso di soccombenza (c.d. **chiamata in garanzia**).

**ESEMPIO:**

*L'avvocato convenuto in giudizio dall'ex cliente per responsabilità professionale sarà interessato a chiamare in causa la compagnia assicurativa con la quale ha stipulato una polizza di R.C.*

In tutti i casi di intervento coatto su istanza di parte, se è l'**attore** che intende chiamare in causa un terzo, dovrà chiedere al giudice l'autorizzazione nella prima udienza e sempre che la necessità di chiamare il terzo sia sorta dalle difese spiegate dal convenuto; se, invece, è il **convenuto** che intende chiamare in causa un terzo, dovrà chiedere al giudice l'autorizzazione in tal senso, con espressa dichiarazione nella comparsa di costituzione e risposta e sempre che la costituzione sia stata tempestiva.

- **Su ordine del giudice**, quando il giudice ritenga opportuno che il giudizio si svolga anche nei confronti di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento e ciò può avvenire in ogni momento del giudizio di primo grado (art. 107 c.p.c.)

**3.3. L'estromissione**

L'**estromissione** è lo strumento con cui il giudice **libera una parte dalla partecipazione in giudizio**.

Può verificarsi:

- L'**estromissione del garantito**, si configura quando il garante compare e accetta di assumere la causa in luogo del garantito; quest'ultimo può chiedere la propria estromissione dal giudizio, salva l'opposizione delle altre parti costituite (art. 108 c.p.c.);
- L'**estromissione dell'obbligato**, avviene quando l'obbligazione, oggetto della contestazione in giudizio, viene eseguita in favore di chi ne abbia diritto (art. 109 c.p.c.).

**In entrambe le ipotesi**, il giudice può disporre l'estromissione della parte (garantito o obbligato) che, quindi, **non è più parte processuale ma è solo parte sostanziale**, tant'è che la sentenza di merito spiega i propri effetti anche nei suoi confronti.

**3.4. Successione nel processo**

Quando la parte viene meno per **decesso** o per **altra causa**, il processo può comunque essere proseguito.

Si distingue tra la successione a titolo universale e la successione a titolo particolare.

**Nell'ipotesi di successione a titolo universale**, che si realizza normalmente in caso di decesso della parte nel corso del giudizio, il successore




universale subentra nella **stessa posizione processuale** della parte originaria di tal che il processo è proseguito da lui o nei suoi confronti (art. 110 c.p.c.).

**Nell'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso**, la disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. è più articolata:

- se, nel corso del giudizio, **il diritto controverso viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie**;
- in ogni caso, **il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo** e, qualora tutte le altre parti vi consentano, il dante causa può essere estromesso;
- **la sentenza pronunciata contro il dante causa produce sempre gli effetti anche contro il successore a titolo particolare** – in evidente deroga al principio del contraddittorio – ed è **da questi impugnabile**, fatte salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.


#### 4 Corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato è sancito dall'art. 112 c.p.c.

**ART. 112 C.P.C.:** *“Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.* 

Qualora il giudicante non si attenga alla prescrizione suddetta, può incorrere in due vizi:

- **extra petizione**, quando emana un provvedimento diverso da quello richiesto dalle parti;
- **ultra petizione**, quando, invece, eccede i limiti della domanda proposta.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (*“petitum”* e *“causa petendi”*). Ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass., sez. VI, 3 luglio 2019, n. 17897). 

## 5 Pronuncia secondo diritto e secondo equità

Il **principio di legalità** può trarsi dall'art. 113 c.p.c., dal quale emerge che **il giudice deve interpretare ed applicare le norme vigenti al momento della decisione**, comprese quelle di natura comunitaria.

Tale principio si accompagna a quello *jura novit curia*, in forza del quale si presume la conoscenza delle leggi.



**ART. 113 C.P.C.:** *“Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità”.*

Il giudice di pace decide **secondo equità** le cause il cui valore non ecceda i **millecento euro**, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.

Ai sensi dell'art. 114 c.p.c., però, sia in primo grado che in appello, il giudice decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda **diritti disponibili** delle parti e queste gliene fanno **concorde richiesta**.

## 6 I poteri del giudice in relazione alle prove

L'art. 115 c.p.c. sancisce, infine, il **principio dispositivo formale**, principio che è strettamente **connesso al principio della distribuzione dell'onere probatorio**, sancito all'art. 2697 c.c.



**ART. 2697 C.C.:** *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.*

Il giudice – salvi i casi previsti dalla legge – **deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti ed i fatti non espressamente contestati**.

Tale principio conosce le seguenti **deroghe**:

- possono essere posti a fondamento della decisione, anche senza bisogno di prova, i **fatti notori** o le nozioni di fatto che rientrano nella **comune esperienza**;
- in qualsiasi stato e grado del processo, il giudice ha la facoltà di ordinare la **comparizione personale** delle parti **in contraddittorio** tra loro, anche con l'assistenza dei difensori, per interrogarle liberamente sui fatti di causa (art. 117 c.p.c.);
- il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le **ispezioni** che appaiono indispensabili per conoscere i fatti di causa, con i limiti di cui all'art. 118 c.p.c.

**Le prove** devono essere **valutate dal giudice** secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il principio della valutazione delle prove, sancito dall'art. 116 c.p.c., ha ad oggetto solo le **prove libere**, cioè **quelle per le quali la legge non ne ha predeterminato la valutazione**; al contrario delle cosiddette **prove legali**, come il giuramento e la confessione, per le quali il giudice deve attenersi alle risultanze processuali, poiché la loro **valutazione** è sottratta al suo libero apprezzamento, essendo stata **già predeterminata dal legislatore**.

## METTITI ALLA PROVA

●○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

### 4) Cosa si intende per successione a titolo particolare nel diritto controverso?

Per successione a titolo particolare nel diritto controverso si suole indicare l'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, il diritto controverso venga trasferito per atto tra vivi a titolo particolare. Al riguardo, l'art. 111 c.p.c. prevede che il processo prosegua tra le parti originarie, che, in ogni caso, il successore a titolo particolare possa intervenire o essere chiamato nel processo e che, qualora tutte le altre parti vi consentano, il dante causa possa essere estromesso. Ancora, la sentenza pronunciata contro il dante causa produce sempre gli effetti anche contro il successore a titolo particolare – in evidente deroga al principio del contraddittorio – ed è da questi impugnabile, fatte salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.



- Successione a titolo particolare;
- Atto *inter vivos*;
- Intervento del successore a titolo particolare;
- Estromissione dante causa;
- Consenso di tutte le parti;
- Effetti sentenza.

●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

### 5) Quale è la differenza tra litisconsorzio necessario e litisconsorzio facoltativo?

Con l'espressione litisconsorzio si indica l'istituto strettamente connesso al principio del contraddittorio e alla circostanza per la quale ciascuna parte del processo, sia essa la parte attrice o la parte convenuta, possa anche essere costituita da più persone fisiche.

In questa specifica ipotesi, caratterizzata dalla pluralità di soggetti, si suole parlare appunto di litisconsorzio, il quale è volto a garantire proprio l'effettiva partecipazione al processo di tutti i soggetti interessati. Il litisconsorzio può essere necessario o facoltativo.

In particolare, esso è necessario quando la decisione non può essere pronunciata se non nei confronti di più parti che, quindi, devono tutte agire o essere convenute in giudizio. Qualora il processo sia promosso solo da una parte o solo contro alcune di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio, la cui inosservanza determina l'estinzione del processo. Qualora venga emanata una sentenza senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, questa è *inutiliter data*, dunque improduttiva di effetti concreti, o nulla nei confronti di questi. Il litisconsorzio è, invece, facoltativo quando sussistono ragioni che rendono opportuna la partecipazione di più parti al giudizio. L'art. 103 c.p.c. prevede, infatti, che le parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

- Principio del contraddittorio;
- Litisconsorzio;
- Litisconsorzio necessario;
- Litisconsorzio facoltativo;
- Difetto del contraddittorio – conseguenze.



●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

#### 6) Cosa si intende per principio dispositivo formale e quale è la sua fonte?

Il principio dispositivo formale, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., è principio in forza del quale il giudice – salvi i casi previsti dalla legge – deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti ed i fatti non espressamente contestati. Esso trae la sua fonte direttamente dal principio della distribuzione dell'onere probatorio, sancito all'art. 2697 c.c. In forza di tale norma sostanziale, infatti, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, ancora, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Le uniche deroghe al principio dispositivo sono costituite dai fatti notori, o nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, che possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza bisogno di prova, nonché l'interrogatorio libero delle parti *ex art. 117 c.p.c.* e l'ispezione *ex art. 118 c.p.c.*



- Principio dispositivo formale;
- Onere probatorio;
- Fatti notori;
- Nozioni di fatto di comune esperienza;
- Interrogatorio libero;
- Ispezione personale.

## SCHEMA DI SINTESI

